



Comune di Gagliano Aterno
(Provincia dell'Aquila)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7	Reg	OGGETTO: Imposta unica comunale – IUC. approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2019.
29/03/2019		

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo**
alle ore **15.20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gagliano Aterno.
Alla seconda convocazione in sessione **Straordinaria**
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO - PRESIDENTE				Presente	Assente	
Di Braccio Mario				X		
CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Garzisi Nicola	X			Ciacchi Sandro Antonio	X	
Colamartini Carlo		X		Santilli Luca	X	
Casale Beatrice		X		Colucci Simona Maria		X
Quaglia Tiziana		X				

Bianchi Alfio	X					
Vacca Orazio Fausto	X					
Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:				Presenti. n. 6	
In carica n. 10					Assenti n. 4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Mario Di Braccio** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dott. **Cesidio Presutti**
- La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli art. 8 e 9 del D.lgs n. 23/14.03.2011 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", e l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/06.12.2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii.;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Municipale, della quale l'Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale "*... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore*";

Visti sia il D.lgs n. 504/30.12.1992, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato Decreto Legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/22.12.2011 e ss. mm. ii. e sia l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale;

Considerato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "*... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...*";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "*... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*";

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "*... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta*

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Richiamata la Delibera C.C. n. 12 DEL 06/09/2014 con la quale è stata determinata, per tutte le motivazioni ivi esposte, l'aliquota della TASI per l'anno 2014 nella misura base stabilita con legge n. 147/2013, pari a UNO PER MILLE;

Che l'aliquota sopra indicata è rimasta invariata fino all'anno 2018, in quanto la normativa di riferimento impediva l'aumento;

Che questo vincolo è venuto meno da questo anno con la legge 145/2018 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;

Ritenuto di dover aumentare l'aliquota della TASI(IUC) per l'anno 2019 nella misura pari al **DUE PER MILLE**, in considerazione delle esigenze di bilancio e della necessità di garantire la continuità dei servizi offerti alla cittadinanza, che non risultano più assicurati con la precedente aliquota,;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/18.8.2000 dal responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di procedere nel merito;

Con l'unanimità dei voti espressi in forma palese, presenti e votanti n. 6 consiglieri

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

1. Di determinare l'aliquota della TASI(IUC) per l'anno 2019 al **DUE PER MILLE**;
2. di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016),

ed inoltre, stante l'urgenza di provvedere,

con l'unanimità dei voti espressi in forma palese, presenti e votanti n. 6 consiglieri

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesidio Presutti



IL PRESIDENTE
Mario Di Braccio

Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Di Pietrucci Tiziana



Per il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria - art. 49 T.U.E.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Di Pietrucci Tiziana



N. 194 Reg.

Della suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi. (art. 32 comma 1 legge n. 69/2009).

Dalla Residenza comunale, li 10/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesidio Presutti



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal al consecutivi

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale